



Regolamento del comparto per contributi in conto interessi del Fondo di cui all'art.184, comma 4, del D.L. 19 maggio 2020 n. 34



SOMMARIO

Definizioni.....	3
ARTICOLO 1 Finalità del Regolamento	4
ARTICOLO 3 Procedimento per la concessione del contributo.....	6
ARTICOLO 4 Importo del contributo.....	8
ARTICOLO 5 Erogazione del contributo	9
ARTICOLO 6 Sospensione, decadenza e revoca del contributo	9
ARTICOLO 7 Procedimento di diniego della richiesta e di sospensione e revoca del contributo	11
ARTICOLO 8 Applicazione della disciplina degli aiuti di Stato	12
ARTICOLO 9 Entrata in vigore e durata	18



Definizioni

- a. “*Comitato di Gestione dei Fondi Speciali*”: è l’Organo del *Gestore* del *Fondo* competente a deliberare in materia di concessione del contributo in conto interessi sui *Finanziamenti* e di gestione del *Fondo* e dei relativi *Comparti*, ai sensi del decreto ministeriale MiBACT n. 572 del 9 dicembre 2020 (s.m.i.) e dello Statuto dell’Istituto per il Credito Sportivo, approvato con D.M. 24 gennaio 2014 (di seguito *Comitato*);
- b. “*Commissione Tecnica di Valutazione*”: la *Commissione* di cui all’articolo 4 del D.M. MiBACT del 9 dicembre 2020 n. 572 che esprime una valutazione tecnica in merito alla preliminare ammissibilità dell’intervento al *Comparto FCI* valutandone la conformità alle norme e ai regolamenti di settore e la sussistenza dei requisiti tecnici di appartenenza al perimetro di operatività del *Fondo* in base ai limiti e alle modalità di intervento della *Commissione* approvati dal *Comitato*. La *Commissione* definisce, inoltre, gli elementi per il controllo successivo e il monitoraggio dell’intervento ammesso (di seguito *Commissione*)
- c. “*Comparto per contributi in conto interessi del Fondo*”: è il *Comparto* del *Fondo*, per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti erogati dall’Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per *Interventi ammissibili*, con dotazione iniziale di euro 10 milioni stanziata dal decreto interministeriale MiBACT - MEF n. 546 del 27 novembre 2020 (s.m.i.) e disciplinato con Decreto MiBACT n. 572 del 9 dicembre 2020 (s.m.i.) e relativi Criteri di gestione allo stesso allegati. Sono comprese nel *Comparto* del *Fondo* le sezioni dedicate costituite con risorse proprie dagli *Enti apportanti* (di seguito *Comparto FCI*);
- d. “*Enti apportanti*”: gli *Enti* territoriali e i soggetti privati, comprese le persone giuridiche private di cui al titolo II del libro primo del codice civile, che hanno conferito direttamente o indirettamente apporti al *Comparto FCI* per costituire le sezioni dedicate con plafond disponibile impegnabile per il rilascio di contributi in conto interessi esclusivamente nell’interesse di *Soggetti beneficiari* considerati ammissibili dallo stesso *Ente apportante*;
- e. “*Finanziamento*”: il finanziamento per *Interventi ammissibili* concesso dall’Istituto per il Credito Sportivo e dalle *Banche* ai *Soggetti beneficiari*, assistito dai contributi in conto interessi a valere sul *Comparto FCI*;
- f. “*Fondo per la concessione di garanzie e contributi in conto interessi sui finanziamenti per interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale*”: è il *Fondo* istituito ai sensi dell’articolo 184, comma 4, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, articolato in due comparti per la concessione di garanzie e contributi in conto interessi (di seguito *Fondo*);
- g. “*Gestore*”: L’*Istituto per il Credito Sportivo*, con sede legale in Roma, via Giambattista Vico, n. 5, che gestisce in amministrazione separata il *Fondo* (di seguito anche *Istituto* o *ICS*);
- h. “*Interventi ammissibili*”: interventi, iniziative e attività di tutela, protezione, conservazione, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale. Gli *Interventi ammissibili* devono essere effettuati nel territorio nazionale. Gli interventi oggetto dei contributi in conto interessi



non devono essere distratti dalla loro destinazione culturale dalla data di ammissione all'agevolazione del *Comparto FCI* e per tutta la durata dell'ammortamento del *Finanziamento*;

i. "*Piano Operativo*": programma dettagliato a valenza annuale nel quale sono indicate le quantità di contributi in conto interessi a valere sul *Comparto FCI* stanziati per ciascuna iniziativa in esso compresa, la misura percentuale e la durata massima degli stessi e le tipologie dei *Soggetti beneficiari* destinatari;

l. "*Soggetti beneficiari*": i soggetti pubblici o privati, ivi incluse le imprese culturali e creative, che perseguono anche indirettamente finalità di tutela, protezione, conservazione, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale. Gli aiuti non sono riservati esclusivamente ai cittadini italiani e i *Soggetti beneficiari* non sono tenuti ad essere imprese costituite a norma del diritto commerciale italiano. I *Soggetti beneficiari* devono essere in possesso dei requisiti previsti per l'ottenimento di incentivazioni pubbliche, comunque denominate, ai sensi delle relative normative, ove applicabili, fra le quali il D.lgs. 159/2011 (s.m.i.), il D.lgs. 231/2001 (s.m.i.), il D.lgs. 50/2016 (s.m.i.) e il D.lgs. 123/1998 (s.m.i.);

m. "*Soggetto finanziatore*": le banche iscritte all'Albo di cui all'articolo 13, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che concedono i *Finanziamenti* assistiti dai contributi in conto interessi del *Comparto FCI* (di seguito anche *Banche*);

* * *

Tutte le definizioni riportate nel presente Regolamento assumono la medesima accezione sia per i termini indicati al singolare che al plurale.

ARTICOLO 1 Finalità del Regolamento

1.1 Il *Comitato* con le disponibilità del *Comparto FCI*, articolazione del *Fondo* costituito presso l'Istituto per il Credito Sportivo (di seguito "*Istituto*" o "*ICS*") e da questi amministrato in gestione separata, ai sensi della normativa di riferimento, esterna e interna, allo stesso applicabile, può concedere contributi in conto interessi (anche i "*contributi*") sui mutui per *Interventi ammissibili* accordati da *Banche*.

1.2 Il presente Regolamento definisce le modalità di gestione del *Comparto FCI* applicate dal *Gestore*.

1.3 I "*contributi*" vengono riconosciuti ai *Soggetti beneficiari*, nei limiti delle disponibilità del *Comparto FCI*, nella misura prevista dal *Piano Operativo* approvato dal *Comitato* e pubblicato nell'area dedicata al *Fondo* del sito dell'"Istituto".

1.4 Modello Organizzativo

L'Istituto al fine di gestire il *Fondo* nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità, adotta il seguente modello organizzativo:



OWNER	ATTIVITA'	PERIODICITA' DI ESECUZIONE DELL'ATTIVITA'	PRINCIPALI PROCESSI DI RIFERIMENTO
Comitato di Gestione dei Fondi Speciali (CGFS)	Stabilisce le modalità di gestione del <i>Fondo</i> e dei relativi <i>Comparti</i>	<i>In base alle esigenze operative</i>	Pianificazione strategica Gestione Fondi Speciali
	Approva il <i>Piano operativo</i> del <i>Comparto FCI</i>	<i>Annuale</i>	
	Approva il “Sistema delle deleghe a valere sul Fondo” per la concessione e sospensione/revoca del contributo	<i>In base alle esigenze operative</i>	
	Monitora sull’applicazione dei criteri e modalità di gestione del <i>Fondo</i> e dei relativi <i>Comparti</i>	<i>Trimestrale</i>	
	Fornisce un’informativa al Consiglio di Amministrazione in merito all’attività svolta	<i>Semestrale</i>	
	Definisce i limiti e le modalità di intervento della Commissione tecnica di valutazione di cui all’articolo 4 del Decreto Mibact n. 572 del 9 dicembre 2020 (s.m.i.)	<i>In base alle esigenze operative</i>	
	Informa il Ministero della Cultura circa le attività svolte con una relazione	<i>Annuale</i>	
Direttore Generale ICS	Dà attuazione ai criteri e modalità di gestione del <i>Fondo</i> stabiliti dal <i>Comitato</i> definendo ruoli e responsabilità delle strutture interne all’ICS	<i>Nel continuo</i>	Gestione Fondi Speciali
	Approva il <i>Piano operativo</i> da sottoporre all’approvazione del <i>Comitato</i>	<i>Annuale</i>	
	Sovrintende al processo di delega così come definito nel “Sistema delle deleghe per le operazioni a valere sul <i>Fondo</i> ” e propone al <i>Comitato</i> eventuali aggiornamenti	<i>In base alle esigenze operative</i>	
	Rendiconta al <i>Comitato</i> sull’applicazione dei criteri e modalità di gestione del <i>Fondo</i> e dei relativi <i>Comparti</i>	<i>Trimestrale</i>	
	Attua le deleghe attribuitegli dal <i>Comitato</i> nell’ambito della concessione del contributo in conto interessi	<i>Nel continuo</i>	
Servizio Incentivi	Predisporre e propone il <i>Piano operativo</i>	<i>Annuale</i>	Gestione Fondi Speciali
	Predisporre la rendicontazione periodica sull’utilizzo del <i>Fondo</i> e dei relativi <i>Comparti</i>	<i>Trimestrale</i>	
	Cura gli adempimenti previsti in tema di “amministrazione trasparente”	<i>Mensile</i>	
	Monitora il corretto utilizzo degli incentivi assegnati ai <i>Soggetti beneficiari</i>	<i>Nel continuo</i>	



	Monitora i limiti di disponibilità del <i>Comparto FCI</i>	<i>Nel continuo</i>	
--	--	---------------------	--

Per ogni attività viene assicurata la conservazione degli atti e documenti relativi.

La definizione delle modalità operative delle attività, i ruoli e le responsabilità è disciplinata da normativa di secondo livello.

Al fine di garantire la gestione di eventuali conflitti di interesse tra il processo del credito di ICS e il processo di concessione dei benefici, il *Comitato* valuta periodicamente ed indirizza, se necessario, le misure organizzative di separazione poste in essere dall' "Istituto" per garantire la separazione.

ARTICOLO 2 Requisiti per l'ottenimento del contributo e soggetti richiedenti

2.1 Possono richiedere il contributo i *Soggetti beneficiari* sui mutui concessi dai *Soggetti finanziatori* per *interventi ammissibili*.

2.2 La preliminare ammissibilità al *Comparto FCI* e l'appartenenza dell'intervento finanziato al perimetro di operatività del *Fondo* sono valutate dalla Commissione secondo i limiti e le modalità di intervento definiti dal *Comitato*.

2.3 Dovranno inoltre essere soddisfatti gli ulteriori requisiti stabiliti dal *Comitato*, con riferimento a specifiche iniziative, così come indicati negli appositi avvisi pubblici e/o negli specifici regolamenti e accordi, e verificati attraverso la presentazione della documentazione che ne attesti il possesso da parte del *Soggetto beneficiario*.

2.4 Ulteriori requisiti per l'ottenimento dei "contributi" potranno essere stabiliti dagli *Enti apportanti* per l'utilizzo dei plafond di contributi da essi costituiti di cui alle Sezioni dedicate.

ARTICOLO 3 Procedimento per la concessione del contributo

3.1 Presentazione richieste

3.1.1 La richiesta di "contributo" non può essere effettuata oltre la data di concessione del *Finanziamento* per il quale si richiede. Il *Finanziamento* è concesso dal *Soggetto finanziatore* sulla base di una istruttoria e attenendosi a principi di sana e prudente gestione, nel rispetto delle proprie procedure e secondo la propria autonoma valutazione.

3.1.2 La richiesta di "contributo" deve essere formalizzata su apposito modulo pubblicato sul sito del *Gestore* (di cui all'*Allegato 1*) o conforme allo stesso, che debitamente sottoscritto dal *Soggetto beneficiario* deve essere inoltrato al *Fondo* dal *Soggetto finanziatore*.

La documentazione da acquisire, per mezzo del *Soggetto finanziatore*, ove pertinente alla tipologia di intervento finanziato, è la seguente:



- a) copia della documentazione diretta all'individuazione del *Soggetto beneficiario* e dei requisiti soggettivi per l'ammissibilità all'intervento del *Comparto FCI* es. atto costitutivo, statuto, ecc. (per soggetti diversi da Enti locali o territoriali);
- b) nei casi previsti: dichiarazione di interesse culturale di cui all'art. 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, autorizzazione del Ministero della Cultura o del Soprintendente competente di cui all'art. 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, assenso espresso in sede di Conferenza dei servizi di cui all'art. 25 del citato d.lgs., valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 26 del citato d.lgs., approvazione del soprintendente di cui all'art. 33 del citato d.lgs., autorizzazione ad alienare del Ministero di cui agli artt. 55 e 56 del citato d.lgs., autorizzazione all'uso individuale di bene culturale di cui all'art. 106 del citato d.lgs., dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all'art. 140 del citato d.lgs., autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del citato d.lgs. o altri atti analoghi o equivalenti, comunque denominati, previste dalle norme di settore;
- c) progetto definitivo/esecutivo completo, regolarmente vistato dall'Organo tecnico comunale, con gli estremi del permesso di costruire, (disegni, relazione tecnica, quadro economico di spesa, computo metrico-estimativo) e munito di ogni altra autorizzazione prevista dalla legislazione vigente ovvero preventivo di acquisito per beni culturali e apparati tecnologici ad essi relativi (per soggetti diversi da Enti locali o territoriali);
- d) permesso di costruire o altro provvedimento autorizzativo comunale, ai sensi della normativa vigente in materia urbanistica (per soggetti diversi da Enti locali o territoriali);
- e) progetto definitivo/esecutivo completo (disegni, relazione tecnica, quadro economico di spesa, computo metrico-estimativo) munito di ogni autorizzazione prevista dalla legislazione vigente ovvero preventivo di acquisito per beni culturali e apparati tecnologici ad essi relativi, regolarmente approvato dall'Ente che presenta l'istanza (per Enti locali o territoriali);
- f) titolo di disponibilità, ove richiesto, della struttura destinata all'*Intervento ammissibile* o dell'area sulla quale verrà attuato;
- g) documentazione tecnica, contrattuale o di spesa o comunque idonea ad identificare l'oggetto dell'intervento e valutarne l'ammissibilità al "contributo";
- h) comunicazione dell'*Ente apportante* di ammissibilità ai benefici del *Fondo* nel Plafond disponibile del singolo *Ente apportante*, per le sole operazioni ammesse ai benefici nell'ambito del Plafond disponibile del singolo *Ente apportante*, ed eventuale documentazione ulteriore prevista da specifiche iniziative o per l'accesso alle sezioni dedicate costituite dagli *Enti apportanti*;
- i) questionario compilato dal legale rappresentante del *Soggetto beneficiario* per rendere possibile, fra l'altro, la verifica della congruità della misura agevolativa rispetto alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, finalizzata a verificare la rilevanza locale dell'attività svolta e la sua capacità di alterare la concorrenza tra gli Stati Membri, e/o lo svolgimento di un'attività



economica da parte del soggetto beneficiario dell'aiuto, sulla base del fac-simile di cui all'**Allegato 1**;

- j) dichiarazione autocertificata del legale rappresentante del *Soggetto beneficiario*, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, sulla base del fac-simile di cui all'**Allegato 1**, da cui risulti:
- i. che il *Soggetto beneficiario* non ha subito sanzioni amministrative ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è in possesso dei requisiti previsti per l'ottenimento di incentivazioni pubbliche, comunque denominate, ai sensi delle relative normative, ove applicabili, fra le quali il D.lgs. 231/2001 (s.m.i.), il D.lgs. 50/2016 (s.m.i.) e il D.lgs. 123/1998 (s.m.i.) e che non sussistono, a carico del *Soggetto beneficiario*, cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D. lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli artt. 82 e ss. dello stesso decreto, con riferimento alla documentazione antimafia;
 - ii. che il *Soggetto beneficiario* non è incorso in una delle fattispecie di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura di appalto o concessione ai sensi dell'articolo 80, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nei limiti e termini previsti dai commi 10 e 11 del medesimo articolo 80;
 - iii. (per Contributi concessi ai sensi del regolamento 651/2014) che il *Soggetto beneficiario* non è in situazione di difficoltà¹;

Il permesso di costruire o altro provvedimento autorizzativo comunale di cui alle lettere c) e d) devono essere prodotti, a pena di revoca, prima dell'inizio dell'erogazione del "contributo". Con la domanda di ammissione dovrà in ogni caso essere prodotta una copia del documento di cui alla lettera c) o e) a seconda della tipologia di soggetto richiedente.

3.2 Concessione del contributo

3.2.1 Il *Comitato* delibera sulle richieste di "contributo" secondo l'ordine cronologico di avvenuto perfezionamento e completamento della documentazione richiesta, previa valutazione tecnica favorevole da parte della *Commissione* secondo i limiti e le modalità di intervento approvati dal *Comitato*.

Il *Comitato* può delegare con apposito atto, al personale del *Gestore*, tenendo conto delle esigenze organizzative e nel rispetto dei ruoli e delle responsabilità a essi assegnati, la deliberazione di "contributi" a valere sul *Comparto FCI*.

¹ In base alla definizione di cui all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 7 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1)



La concessione del “contributo” è disposta con apposito provvedimento di cui è data comunicazione al *Soggetto beneficiario*, parimenti è comunicato il mancato accoglimento della richiesta di “contributo”.

Si applicano gli obblighi di pubblicazione ai sensi del D.lgs. n.33/2013. L’elenco completo delle istanze di ammissione al “contributo” e dei relativi esiti è pubblicato sul sito del *Gestore*.

ARTICOLO 4 Importo del contributo

4.1 Al fine di poter quantificare il “contributo” spettante, il *Soggetto beneficiario*, per mezzo del *Soggetto finanziatore*, dovrà far pervenire al *Fondo*, successivamente alla domanda di ammissione al “contributo”, l’**Allegato 2** con l’indicazione degli estremi della delibera di concessione del *Finanziamento* e il relativo importo, durata, tasso di interesse ed inoltre, entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di erogazione del *Finanziamento* assistito dal “contributo”, il piano definitivo di rimborso del *Finanziamento* erogato.

4.2 Il “contributo” viene calcolato sul valore più basso tra l’importo mutuato e l’importo ammesso a “contributo”. L’importo complessivo del “contributo” viene quantificato come differenza tra le rate del mutuo calcolate al tasso lordo e le rate calcolate ad un tasso al netto della percentuale di “contributo” assegnata. Il “contributo” così quantificato sarà distribuito, per tutta la durata dell’ammortamento del mutuo, in quote annuali di eguale importo. La quota annuale di “contributo”, suddivisa per il numero delle rate di mutuo scadenti nell’anno, sarà detratta da ciascuna rata. Nel caso di “contributo” destinato al totale abbattimento della quota interessi di mutui con piano di ammortamento all’italiana (quota capitale costante e quota interessi decrescente) il “contributo” sarà decrescente e pari alla quota interessi risultante dal piano d’ammortamento del mutuo. In nessun caso l’ammontare complessivo del “contributo” potrà essere superiore all’ammontare complessivo degli interessi risultanti dal piano di ammortamento del mutuo. Il *Piano operativo* dei contributi e/o gli Avvisi pubblici relativi a specifiche iniziative e/o la specifica regolamentazione per l’accesso alle sezioni dedicate costituite dagli *Enti apportanti* potranno stabilire gli specifici criteri per il calcolo e la misura del “contributo” per ciascuna tipologia di intervento e/o beneficiario.

Per i mutui concessi da *Soggetto finanziatore* diverso da “ICS” il “contributo” viene calcolato e concesso al tasso di interesse più basso tra quello praticato dall’”Istituto” per operazioni analoghe, al momento della concessione del “contributo”, e quello praticato dal *Soggetto finanziatore*, risultante dal piano definitivo di rimborso del *Finanziamento* erogato.

4.3 Il “contributo” non può essere ceduto, salvo espressa autorizzazione del *Comitato* nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti.

4.4 Il “contributo” del *Comparto FCI* e quello delle sezioni dedicate possono cumularsi senza eccedere la quota interessi risultante dal piano definitivo di rimborso del *Finanziamento* ammesso al *Comparto FCI*.

4.5 La concessione del “contributo” deve risultare da apposito provvedimento e deve essere riportata nel contratto di mutuo al quale si riferisce se costituisce oggetto di cessione al *Soggetto finanziatore*. Le eventuali



spese relative alla concessione del “contributo”, anche per tasse e imposte, saranno a carico del *Soggetto beneficiario*.

ARTICOLO 5 Erogazione del contributo

5.1 L'erogazione del “contributo” concesso al *Soggetto beneficiario* avviene secondo le modalità, i termini e le condizioni specificate in apposita convenzione stabilita dal *Gestore*, acclusa al presente Regolamento (**allegato 3**), a cui le *Banche* e i *Soggetti beneficiari* interessati dovranno obbligatoriamente aderire.

5.2 Qualora venga ridotto l'importo del mutuo o si accerti una minore spesa, il “contributo” sarà proporzionalmente ridotto. L'erogazione del “contributo” cessa in caso di estinzione anticipata del mutuo sul quale è concesso.

5.3 In ogni caso, per i *Soggetti beneficiari* diversi dagli enti territoriali la corresponsione del contributo potrà avvenire a seguito:

- a) di dimostrazione del completamento delle opere o degli interventi;
- b) presentazione delle necessarie autorizzazioni e verifica della conformità delle opere o degli interventi realizzati al progetto approvato.

ARTICOLO 6 Sospensione, decadenza e revoca del contributo

6.1 Il “contributo”, salvo proroghe da parte del *Comitato*, viene revocato ove non si pervenga alla stipula del mutuo entro un anno dalla concessione del “contributo”.

Il *Comitato* si riserva di compiere in qualunque momento verifiche sul rispetto delle condizioni di concessione del “contributo” mediante richiesta di idonea documentazione o attraverso ispezioni all'oggetto dell'intervento ammesso tramite dipendenti di “ICS” o altre persone dallo stesso incaricate.

Il *Comitato* - qualora il *Soggetto beneficiario* a seguito di controlli non si trovasse nelle condizioni previste dal provvedimento di concessione del “contributo” - è tenuto a sospendere o revocare, nei casi più gravi anche con effetto retroattivo, la concessione del predetto “contributo”.

Il “contributo” concesso può essere sospeso o revocato, eventualmente con effetto retroattivo, anche qualora il *Soggetto beneficiario* perda i requisiti per l'ottenimento del “contributo”. Tra i requisiti che il mutuatario deve assicurare ci sono la diligente cura del bene per tutta la durata dell'ammortamento del *Finanziamento* ammesso al *Comparto FCI* e l'osservazione degli ulteriori adempimenti eventualmente indicati in sede di concessione del “contributo”. La *Commissione* può prevedere ulteriori requisiti in relazione alla natura del bene e dell'intervento ammesso al *Comparto FCI*. Nel caso di interventi realizzati direttamente a spese di uno sponsor o donatore o di altro soggetto diverso dal proprietario del bene, i summenzionati obblighi di tutela possono essere assicurati dal proprietario stesso. La sospensione non potrà essere superiore a due anni, dopo di che il contributo sarà revocato.

Il “contributo” concesso sui mutui di enti locali sarà normalmente sospeso ove l'ente, entro il quinto anno dall'entrata in ammortamento del mutuo, non renda disponibile la documentazione attestante il



completamento dei lavori oggetto dell'intervento ammesso al *Comparto FCI*. Il predetto termine è ridotto a tre anni in caso di intervento ammesso al *Comparto FCI* non relativo a lavori.

Trascorso un ulteriore anno, senza che la predetta documentazione sia stata resa disponibile, il "contributo" potrà essere revocato anche con effetto retroattivo. Il *Comitato* in relazione a specifiche iniziative o alle sezioni dedicate potrà disporre periodi di sospensione e/o revoca diversi da quelli sopra descritti.

6.2 In caso di sospensione del "contributo", gli effetti saranno limitati al periodo di sospensione: l'eventuale ripristino del "contributo" stesso comporterà l'erogazione al *Soggetto beneficiario* delle quote contributive maturate dalla data di sospensione fino a quella di ripristino.

In ogni caso di revoca del "contributo" con effetto retroattivo, il *Soggetto beneficiario* dovrà provvedere alla immediata restituzione delle quote del "contributo" maturate e godute sino alla data della revoca, maggiorate degli interessi nella stessa misura di quelli lordi contrattuali, calcolati sino al giorno della restituzione.

6.3 Nel caso in cui il mutuo, al quale è connesso il "contributo", sia collocato in sofferenza, si avrà la contestuale automatica decadenza del "contributo" concesso.

6.4 Il *Comitato* potrà chiedere alle *Banche*, per tutta la durata dell'ammortamento del *Finanziamento*, l'aggiornamento delle informazioni e dei dati relativi ai *Soggetti beneficiari* forniti con la domanda di ammissione al *Comparto FCI*.

ARTICOLO 7 Procedimento di diniego della richiesta e di sospensione e revoca del contributo

7.1 Rilevati i motivi per non accogliere la richiesta di "contributo" o la circostanza che potrebbe dar luogo alla sospensione o alla revoca del "contributo" il *Comitato* comunica ai *Soggetti richiedenti o beneficiari* l'avvio del procedimento di diniego o sospensione o revoca del "contributo" assegnando un termine non inferiore a 10 (*dieci*) giorni, decorrente dalla data di ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Il Comitato, esaminati gli eventuali scritti difensivi, può acquisire ulteriori elementi di giudizio e, se opportuno, formulare osservazioni conclusive in merito.

Entro 90 (*novanta*) giorni, eventualmente prorogabili, dalla comunicazione di avvio del procedimento di diniego, sospensione o revoca del "contributo", esaminate le risultanze istruttorie, il *Comitato* delibera, con provvedimento motivato, il diniego della richiesta ovvero la sospensione o la revoca del "contributo" ovvero l'archiviazione del procedimento, qualora non ritenga fondati o sufficienti i motivi che hanno portato all'avvio dello stesso.

Il *Comitato* comunica ai soggetti interessati i provvedimenti adottati.



ARTICOLO 8 Applicazione della disciplina degli aiuti di Stato

8.1 Qualora i contributi in conto interessi di cui al presente Regolamento siano suscettibili di costituire aiuti di Stato (siano cioè concessi a soggetti che svolgono attività economica e l'aiuto possa incidere sugli scambi tra Stati membri) essi saranno concessi, in alternativa, ai sensi e nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di stato e in particolare dei seguenti Regolamenti (UE):

- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti “*de minimis*” pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L. 352 del 24/12/2013 prorogato dal Regolamento (UE) n. 972/2020 (GU L 215 del 07/07/2020)

ovvero

- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L. 187 del 26/6/2014, come modificato dal Regolamento (UE) n. 1084/2017 (GU L 156 del 20/6/2017), dal Regolamento (UE) n. 972/2020 (GU L 215 del 07/07/2020) e dal Regolamento (UE) n. 1237/2021 (GU L 270 del 29/7/2021).

Per quanto non disciplinato o definito espressamente dalle presenti disposizioni si fa rinvio ai suddetti regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nelle disposizioni che seguono può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti dei citati regolamenti.

La presenza delle circostanze che possono determinare la natura di aiuto di Stato del “contributo” nonché l'applicazione delle pertinenti discipline di aiuti, saranno valutate caso per caso sulla base delle informazioni trasmesse dal richiedente, in conformità alle “Politiche sugli aiuti di Stato” emanate dal *Comitato* in linea con i principi enunciati nella Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01) del 19/7/2016 e con riferimento al considerando 72 del Regolamento (UE) n. 651/2014.

8.2 Nel caso di “contributi” concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 in regime “*de minimis*”, l'importo complessivo degli aiuti concessi a ciascun beneficiario (inteso come “impresa unica” ai sensi dell'art. 2, par. 2 dello stesso regolamento) non può superare € 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari. Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso d'interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione, vigente al momento della concessione, periodicamente aggiornato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico sulla base del metodo individuato nella Comunicazione della Commissione europea 2008/C14/02 del 19 gennaio 2008.

8.3 Ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, possono essere concessi contributi in conto interessi rientranti nelle seguenti tipologie, nei limiti stabiliti dall'art. 4 del regolamento medesimo:

- a) Aiuti a finalità regionale agli investimenti (art. 14);
- b) Aiuti agli investimenti a favore delle PMI (art. 17);



- c) Aiuti agli investimenti a favore di misure di efficienza energetica (art. 38);
- d) Aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 41);
- e) Aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio (art. 53);
- f) Aiuti a favore delle opere audiovisive (art. 54).

L'aiuto, ad esclusione di quello di cui alla precedente lettera e), deve avere un effetto incentivante e cioè essere richiesto per iscritto prima dell'inizio dei lavori o della conferma dell'ordine di acquisto delle attrezzature o del rogito di acquisto dell'impianto. L'aiuto non può essere concesso alle imprese in difficoltà ai sensi dell'art. 2, par. 1, punto 18, in quanto applicabile, e non può essere erogato, con riferimento a ciascuna rata, alle imprese destinatarie di ingiunzioni di recupero pendenti. per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

8.4 Gli aiuti di cui al punto 8.3, lettera a) potranno essere concessi nelle zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato (in Italia la Campania, la Calabria, la Puglia, la Basilicata, la Sardegna e la Sicilia e dal 1° gennaio 2022 il Molise) per un investimento iniziale, ai sensi dell'articolo 2, punto 49 del Regolamento (UE) n. 651/2014, a prescindere dalle dimensioni del beneficiario. Nelle zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del trattato, come individuate dalla Carta pro tempore vigente, gli aiuti possono essere concessi a PMI per qualsiasi forma di investimento iniziale. Gli aiuti alle grandi imprese possono essere concessi solo per la realizzazione di un nuovo impianto.

Sono ammissibili i costi relativi ad investimenti materiali e immateriali, alle condizioni di cui ai paragrafi 6, 7 e 8 dell'art. 14 del regolamento 651/2014.

Una volta completato, l'investimento è mantenuto nella zona beneficiaria per almeno cinque anni o tre anni nel caso delle PMI, fatta salva la sostituzione di impianti o attrezzature obsoleti o guasti.

Gli aiuti potranno avere un'intensità in equivalente sovvenzione lordo non superiore a quella stabilita nella carta degli aiuti a finalità regionale in vigore al momento in cui l'aiuto è concesso nella zona interessata. Per i grandi progetti di investimento (investimento iniziale con costi ammissibili superiori a 50 milioni di EUR calcolati sulla base dei prezzi e dei tassi di cambio alla data in cui è concesso l'aiuto), l'importo dell'aiuto non deve superare l'importo di aiuto corretto calcolato conformemente al meccanismo di cui all'articolo 2, punto 20 del Regolamento (UE) n. 651/2014, anche tenuto conto di quanto stabilito dal paragrafo 13 dell'articolo 14.

Il beneficiario dell'aiuto deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 25 % dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico.

8.5 Gli aiuti di cui al punto 8.3, lettera b) non potranno superare il 20% dei costi ammissibili nel caso delle piccole imprese ed il 10% nel caso delle medie imprese. Sono in ogni caso escluse le grandi imprese.

I costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti materiali e immateriali;



- Per essere considerati costi ammissibili gli investimenti devono consistere:
 - a) in un investimento in attivi materiali per installare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente; o
 - b) nell'acquisizione di attivi di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato,
 - gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente,
 - l'operazione avviene a condizioni di mercato.
- Gli attivi immateriali soddisfano tutte le seguenti condizioni:
 - a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;
 - b) sono considerati ammortizzabili;
 - c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;
 - d) figurano nell'attivo di bilancio dell'impresa per almeno tre anni.

8.6 Gli aiuti di cui al punto 8.3, lettera c) non potranno superare il 30% dei costi ammissibili. L'intensità di aiuto può essere aumentata:

- di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese;
- di 15 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c).

Gli aiuti dovranno rispettare tutte le condizioni di cui all'art. 38 del regolamento 651/2014. In particolare:

- Non sono concessi aiuti per miglioramenti che le imprese attuano per conformarsi a norme dell'Unione già adottate, anche se non ancora in vigore;
- Non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica.

I costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti supplementari necessari per conseguire il livello più elevato di efficienza energetica. Tali costi sono determinati come segue:

- a) se il costo dell'investimento per l'efficienza energetica è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso all'efficienza energetica;
- b) in tutti gli altri casi, il costo dell'investimento per l'efficienza energetica è individuato in riferimento a un investimento analogo che consente una minore efficienza energetica che verosimilmente sarebbe



stato realizzato senza l'aiuto. La differenza tra i costi dei due investimenti corrisponde al costo connesso alla maggiore efficienza energetica e costituisce il costo ammissibile.

8.7 Gli aiuti di cui al punto 8.3, lettera d) non potranno superare il 45% dei costi ammissibili se questi sono calcolati in base alle successive lettere a) o b) ed il 30 % dei costi ammissibili se questi sono calcolati in base alla successiva lettera c). L'intensità di aiuto può essere aumentata:

- di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese;
- 15 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c).

I costi ammissibili sono i costi degli investimenti supplementari necessari per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili. Tali costi sono determinati come segue:

- a) se il costo dell'investimento per la produzione di energia da fonti rinnovabili è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento, ad esempio come una componente aggiuntiva facilmente riconoscibile di un impianto preesistente, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso all'energia rinnovabile;
- b) se il costo dell'investimento per la produzione di energia da fonti rinnovabili è individuabile in riferimento a un investimento analogo meno rispettoso dell'ambiente che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto, questa differenza tra i costi di entrambi gli investimenti corrisponde al costo connesso all'energia rinnovabile e costituisce il costo ammissibile;
- c) nel caso di alcuni impianti su scala ridotta per i quali non è individuabile un investimento meno rispettoso dell'ambiente in quanto non esistono impianti di dimensioni analoghe, i costi di investimento totali per conseguire un livello più elevato di tutela dell'ambiente costituiscono i costi ammissibili.

Gli aiuti dovranno rispettare tutte le condizioni di cui all'art. 41. In particolare:

- Gli aiuti agli investimenti sono concessi solamente a nuovi impianti. Gli aiuti non sono concessi o erogati dopo l'entrata in attività dell'impianto;
- Non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di tutela dell'ambiente.

8.8 Gli aiuti di cui al precedente punto 8.3, lett. e, possono assumere la forma di:

- a) aiuti agli investimenti, compresi gli aiuti per la creazione o l'ammodernamento delle infrastrutture culturali;
- b) aiuti al funzionamento.

Per gli aiuti agli investimenti, i costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti materiali e immateriali, tra cui:



- a) i costi per la costruzione, l'ammodernamento, l'acquisizione, la conservazione o il miglioramento di infrastrutture se annualmente sono utilizzate a fini culturali per almeno l'80 % del tempo o della loro capacità;
- b) i costi di acquisizione, incluso il leasing, il trasferimento del possesso o la ricollocazione fisica del patrimonio culturale;
- c) i costi necessari per la tutela, la conservazione, il restauro e la riqualificazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, compresi i costi aggiuntivi per lo stoccaggio in condizioni appropriate, gli attrezzi speciali, i materiali e i costi relativi a documentazione, ricerca, digitalizzazione e pubblicazione;
- d) i costi sostenuti per rendere il patrimonio culturale meglio accessibile al pubblico, compresi i costi per la digitalizzazione e altre nuove tecnologie, i costi per migliorare l'accessibilità delle persone con esigenze particolari (in particolare, rampe e sollevatori per le persone disabili, indicazioni in braille e esposizioni interattive nei musei) e per la promozione della diversità culturale per quanto riguarda presentazioni, programmi e visitatori;
- e) i costi relativi a progetti e attività culturali, alla cooperazione, ai programmi di scambio e alle borse di studio, compresi i costi per le procedure di selezione, per la promozione e i costi direttamente imputabili al progetto.

Per gli aiuti al funzionamento, sono ammissibili i seguenti costi:

- a) i costi delle istituzioni culturali o dei siti del patrimonio collegati alle attività permanenti o periodiche – comprese mostre, spettacoli, eventi e attività culturali analoghe – che insorgono nel normale svolgimento dell'attività;
- b) i costi delle attività di educazione culturale e artistica e di sensibilizzazione sull'importanza della tutela e promozione della diversità delle espressioni culturali tramite programmi educativi e di sensibilizzazione del pubblico, compreso mediante l'uso delle nuove tecnologie;
- c) i costi per migliorare l'accesso del pubblico ai siti e alle attività delle istituzioni culturali e del patrimonio, compresi i costi di digitalizzazione e di utilizzo delle nuove tecnologie, nonché i costi di miglioramento dell'accessibilità per le persone con disabilità;
- d) i costi operativi collegati direttamente al progetto o all'attività culturale, quali la locazione o l'affitto di immobili e centri culturali, le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto o all'attività culturale, le strutture architettoniche utilizzate per mostre e messe in scena, i prestiti, la locazione e l'ammortamento di strumenti, software e attrezzature, i costi per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale, i costi di promozione e i costi direttamente imputabili al progetto o all'attività; i costi di ammortamento e di finanziamento sono ammissibili solo se non sono stati inclusi negli aiuti agli investimenti;
- e) le spese relative al personale impiegato nell'istituzione culturale o nel sito del patrimonio o per un progetto;
- f) i costi dei servizi di consulenza e di sostegno forniti da consulenti esterni e da fornitori di servizi, direttamente imputabili al progetto.



L'importo massimo dell'aiuto non supera l'80% dei costi ammissibili entro il limite di 2 milioni di euro.

Per le attività di scrittura, editing, produzione, distribuzione, digitalizzazione e pubblicazione di musica e opere letterarie, comprese le traduzioni, l'importo massimo degli aiuti non supera il 70 % dei costi ammissibili. Le entrate sono dedotte dai costi ammissibili ex ante o mediante un meccanismo di recupero. I costi ammissibili corrispondono ai costi per la pubblicazione di musica e opere letterarie, compresi i diritti d'autore, le spese di traduzione, redazione e altri costi editoriali (rilettura, correzione e revisione), i costi di impaginazione e di pre stampa e i costi di stampa e di pubblicazione elettronica.

8.9 Gli aiuti di cui al precedente punto 8.3, lett. f, possono assumere la forma di:

- a) aiuti alla produzione di opere audiovisive;
- b) aiuti alla preproduzione; e
- c) aiuti alla distribuzione.

Sono ammissibili i seguenti costi:

- a) per gli aiuti alla produzione: i costi complessivi relativi alla produzione di opere audiovisive, compresi i costi per migliorare l'accessibilità delle persone con disabilità;
- b) per gli aiuti alla preproduzione: i costi relativi alla sceneggiatura e allo sviluppo di opere audiovisive;
- c) per gli aiuti alla distribuzione: i costi relativi alla distribuzione e alla promozione di opere audiovisive.

L'intensità di aiuto per la produzione di opere audiovisive non supera il 50 % dei costi ammissibili.

L'intensità di aiuto può essere aumentata come segue:

- a) al 60 % dei costi ammissibili per le produzioni transfrontaliere, finanziate da più di uno Stato membro e a cui partecipano produttori di più di uno Stato membro;
- b) al 100 % dei costi ammissibili per le opere audiovisive difficili e le coproduzioni cui partecipano paesi dell'elenco del comitato per l'assistenza allo sviluppo (DAC) dell'OCSE.

L'intensità di aiuto per la preproduzione non supera il 100 % dei costi ammissibili. Se la sceneggiatura o il progetto portano alla realizzazione di un'opera audiovisiva come un film, i costi della preproduzione sono integrati nel bilancio totale e presi in considerazione nel calcolo dell'intensità di aiuto. L'intensità di aiuto per la distribuzione è uguale a quella per la produzione.

Gli aiuti non sono riservati ad attività specifiche della produzione o a singole parti della catena di valore della produzione. Le infrastrutture degli studi cinematografici non sono ammissibili agli aiuti a norma del presente articolo.

8.10 Gli aiuti di cui al punto 8.3 sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107, par.1 del Trattato e con aiuti in regime "de minimis", se l'aiuto cumulato non supera l'intensità e/o l'importo massimo stabilito dalle disposizioni applicabili del regolamento 651/2014 o da un regime autorizzato dalla Commissione. Essi sono inoltre cumulabili con aiuti senza costi ammissibili individuabili.



8.11 Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. I costi ammissibili sono attualizzati al loro valore al momento della concessione dell'aiuto. Il tasso d'interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione vigente al momento della concessione dell'aiuto, periodicamente aggiornato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico sulla base del metodo individuato nella Comunicazione della Commissione europea 2008/C14/02 del 19 gennaio 2008.

ARTICOLO 9 Entrata in vigore e durata

Il presente regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2022 e sarà operativo fino al 30 giugno 2024.

ALLEGATI:

- Allegato 1: Modulo Attestazione richiesta contributo in conto interessi e questionario - Enti Locali e Privati: Parte 1 e Parte 2
- Allegato 2: Modulo Attestazione concessione finanziamento
- Allegato 3: Convenzione sulle modalità operative per l'erogazione dei contributi in conto interessi del comparto per contributi in conto interessi del Fondo di cui all'art.184, comma 4, del D.L. 19 maggio 2020